

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 209 DEL 20.05.2013

---

OGGETTO: AFFARI GENERALI – TRIBUNALE DI CANTÙ – COMUNE DI BIELLA  
C/CONSUTEK – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO –  
AUTORIZZAZIONE TRANSAZIONE

---

L'anno duemilatredici il venti del mese di maggio alle ore 13,45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE		X
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**AFFARI GENERALI – TRIBUNALE DI CANTÙ – COMUNE DI BIELLA  
C/CONSUTЕК – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – AUTORIZZAZIONE  
TRANSAZIONE**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che con deliberazione G.C. n. 409 del 30.10.2012 venne autorizzata la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Cantù per l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso 01.10.2012 della ditta CONSUTЕК srl di Milano;
- che il decreto ingiuntivo era relativo al pagamento di alcune fatture emesse dalla ditta CONSUTЕК per la fornitura al Comune di materiale informatico (importo complessivo Euro 10.796,58);
- che in sede di opposizione il Comune ha contestato le pretese della ditta CONSUTЕК, eccependo la tempestiva denuncia dei vizi e dei difetti del materiale informatico a suo tempo consegnato dalla ditta (stampanti per Carte d'Identità Elettroniche);
- che, nelle more della definizione del giudizio, tra le parti è stata abbozzata una ipotesi di transazione nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- che l'ipotesi transattiva risulta essere particolarmente conveniente per il Comune in quanto, senza dover attendere l'esito, sempre incerto, del giudizio, quantifica in Euro 750,00 (rispetto alla cifra di Euro 10.796,00 contenuta nel decreto ingiuntivo) la somma che il Comune riconosce a CONSUTЕК e dichiara sciolti per mutuo consenso i contratti di vendita delle stampanti (la somma di Euro 750,00 si riferisce alla quantificazione forfettaria del corrispettivo per l'uso delle stampanti per il tempo nel quale esse sono state a disposizione del Comune);
- che pertanto nulla osta all'approvazione dell'ipotesi transattiva;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

**DELIBERA**

1. di autorizzare la sottoscrizione dell'atto di transazione descritto in premessa, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
  2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-